

A cura di **Anna De Rosa**

L'Agenda

del mese di maggio 2016

LEGGI

**AMMORTIZZATORI SOCIALI
E FONDO INTEGRAZIONE
SALARIALE**

Decreto ministeriale n. 94343/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016

Con questo decreto, il fondo d'integrazione salariale, che finora copriva soltanto i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, va a coprire anche quelle che occupano fino a 5 dipendenti. Ciò significa che anche per le aziende con dipendenti da 5 a 15, ci sarà una copertura in più ma anche una contribuzione ulteriore, stimata come segue: dello 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e dello 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'INPS andrà a individuare chi è tenuto a versare il contributo. Inoltre è prevista una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrano alle prestazioni, pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori.

Beneficiari: a poter beneficiare del fondo saranno

i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Oggetto del beneficio: ai beneficiari spetterà un assegno di solidarietà, quando si tratta di dipendenti di imprese con un

numero di dipendente tra 5 e 15, mentre a quelli di aziende con più di 15 dipendenti spetterà sia un assegno di solidarietà sia un assegno ordinario. Si tratta di prestazioni che possono essere fruite in caso di riduzione o sospensione dell'attività di lavoro per evitare il licenziamento del lavoratore. Durata del beneficio: l'assegno di solidarietà può essere corrisposto per massimo dodici mesi in un biennio mobile e può essere riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di cinque lavoratori nel semestre precedente la data d'inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro. L'assegno ordinario non può, invece, superare i 24 mesi nel quinquennio mobile così come accade per la cassa integrazione.

SOMMARIO

LEGGI

- Chiarimenti sull'omicidio stradale
- Ammortizzatori sociali e fondo integrazione salariale
- DURC on line: nuovo modulo per la dichiarazione
- Rimborsio accise: prima volta senza euro 2
- Rimborsio accise per i veicoli in locazione senza registrazione del contratto
- Iscrizione all'Albo gestori Ambientali: termini di decorrenza
- Esonero contributivo per le assunzioni
- Detassazione dei premi ai dipendenti
- Accesso alla professione e perdita dell'onorabilità
- In aumento le autorizzazioni CEMT per il 2016

SENTENZE

- Il tachigrafo non basta a dimostrare lo straordinario

**DURC ON LINE: NUOVO MODULO
PER LA DICHIARAZIONE**

Ministero del Lavoro, nota n. 5081 del 15 marzo 2016

Con questa nota, il ministero ha introdotto un nuovo modello, da inviare alla Direzione territoriale del lavoro (DTL), con cui i datori di lavoro sono

tenuti a dichiarare l'assenza di cause ostative al rilascio del DURC. In caso di prima dichiarazione presentata in data successiva al 1° luglio 2015, i datori di lavoro devono comunque fare una nuova presentazione utilizzando il modello aggiornato.

Dal 1° luglio 2015, infatti, il nuovo sistema operativo permette di verificare la regolarità contributiva in tempo reale, attraverso un'unica interrogazione negli archivi dell'Inps e dell'Inail, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L'esito positivo della verifica genera un documento non modificabile che mantiene validità per 120 giorni.

Il ministero ha dunque aggiornato il modello proprio per adeguarlo al sistema entrato in vigore il 1° luglio 2015 e specifica, che «dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano già rilasciato per la prima volta, dopo il 1° luglio u.s. (data di entrata in vigore del nuovo decreto 30 gennaio 2015), la dichiarazione circa l'assenza delle cause ostative al rilascio del DURC. In tali casi la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio».

Il modello, reperibile sul sito del ministero, può essere trasmesso a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla DTL territorialmente competente. Questa si occuperà poi di

effettuare delle verifiche a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite.

La sussistenza della regolarità si ha anche in caso di scostamento non grave – da intendersi come omissione pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge – tra le somme dovute e quelle versate. Qualora non si possa accertare la regolarità in tempo reale, gli istituti invieranno tramite PEC un invito a regolarizzare con indicazione delle cause di irregolarità riscontrate.

Destinatario dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva sarà esclusivamente l'interessato dalla verifica della regolarità o il consulente del lavoro delegato. I Durc richiesti prima del 1° luglio 2015 e ancora validi potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente normativa.

RIMBORSO ACCISE: PRIMA VOLTA SENZA EURO 2

Agenzia delle Dogane, nota n. 37533 del 25 marzo 2016

L'Agenzia delle Dogane, con questa nota, ha reso disponibile il pacchetto software utilizzabile dagli operatori dell'autotrasporto per usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da ottenere rispetto agli acquisti effettuati nel primo trimestre del 2016.

La misura del beneficio è pari a 214,18609 euro per

mille litri di prodotto e per la fruizione dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il Codice Tributo «6740».

La dichiarazione per fruire dei benefici fiscali va essere presentata entro il 2 maggio 2016 dagli autotrasportatori che hanno utilizzato gasolio su veicoli con massa complessiva uguale o superiore a 7,5 tonnellate con motori di categoria Euro 3 o superiore. Specificazione non secondaria: a partire da questo rimborso, infatti, così come stabilito dall'ultima legge di Stabilità, i veicoli euro 2 o inferiori non sono ammessi a rimborso, nemmeno se hanno montato in retrofit delle marmitte antiparticolato.

RIMBORSO ACCISE PER I VEICOLI IN LOCAZIONE SENZA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Agenzia delle Dogane, nota 35427/RU del 22 marzo 2016

Con questa nota l'Agenzia, ritornando sui modi con cui un'azienda di autotrasporto possa dimostrare la disponibilità dei veicoli per i quali aveva acquistato gasolio e richiesto il rimborso delle accise, laddove il possesso di tali veicoli derivasse da una locazione senza conducente stipulata con altra impresa di autotrasporto, aggiunge che il contratto di locazione senza conducente non è soggetto ad

alcun obbligo di registrazione. Discorso diverso invece vale per i noli a freddo, utilizzati per fronteggiare picchi di mercato e quindi in modo occasionale e sulla base di un contratto atipico con rendicontazioni periodiche delle ore o dei giorni di utilizzo del mezzo di trasporto. Contrariamente alla locazione senza conducente, che appunto non richiede registrazione, per i noli a freddo, invece, come aveva già chiarito l'Agenzia stessa è invece necessaria la registrazione del contratto.

ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI: TERMINI DI DECORRENZA

delibera n. 1/2016 del Comitato nazionale gestori Ambientali

Dallo scorso 2 aprile, con l'entrata in vigore di questa delibera, il Comitato nazionale ha stabilito che la validità delle iscrizioni, dei rinnovi e delle variazioni all'Albo dei gestori ambientali decorrono dal momento in cui i relativi provvedimenti sono notificati alle imprese interessate e che dallo stesso momento decorre pure la durata della garanzia finanziaria prevista per l'iscrizione in alcune categorie, come per la "5" dedicata al trasporto dei rifiuti pericolosi. Il Comitato ha cercato così di risolvere ciò che accadeva finora quando ad esempio un camion si presentava in un centro per scaricare dei rifiuti

pericolosi (categoria 5) e si vedeva contestato il fatto che sul formulario di identificazione dei rifiuti comparivano due date diverse relativamente all'autorizzazione a operare del vettore e la sua iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, difformità che poteva indurre qualche centro a mandare indietro il carico. Prima di questo intervento del Comitato, infatti, le precedenti autorizzazioni prendevano la data in cui la Sezione regionale adottava la delibera di iscrizione, mentre poi il provvedimento all'impresa veniva notificato anche due o tre mesi dopo. Accadeva così che l'autorizzazione a operare partiva con due o tre mesi di ritardo rispetto a quando invece scattavano i cinque anni di iscrizione e iniziava a decorrere la garanzia finanziaria collegata. Il Comitato Nazionale ha con questa delibera finalmente chiarito che i precedenti provvedimenti autorizzativi «sono individuati facendo riferimento alla data della deliberazione della Sezione regionale riportata nelle premesse dei provvedimenti medesimi oppure, in alternativa, alla data e al numero di protocollo riportati in calce ai provvedimenti medesimi». In altre parole, non serve indicare la prima o la seconda data, in quanto entrambe attengono allo stesso provvedimento autorizzativo, che è comunque obbligatorio portare in copia all'interno della cabina.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI

INPS circolare n. 57 del 29 marzo 2016

L'Inps interviene con chiarimenti sull'esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel 2016, sia nuove sia quelle derivante da stabilizzazioni a tempo indeterminato eccezion fatta per quelle con contratto di apprendistato. L'esonero contributivo, che la legge di Stabilità 2016 ha prorogato anche se applicando una certa riduzione, consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi quelli Inail, del 40% del loro ammontare per due anni dalla data di assunzione, fino a un tetto massimo di 3.250 euro su base annua, somma da ricalcolare ovviamente in caso di part time.

L'agevolazione può essere sospesa soltanto nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ove è consentito il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L'INPS, con questa circolare, specifica che, nella vigenza della legge a far data dal 1° gennaio 2016, le aziende UniEmens e i datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche che hanno, nei primi tre mesi dell'anno, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all'esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e

maggio 2016.

Inoltre, lo stesso istituto indica alcuni casi di esclusione dall'esonero che riguardano in particolare:

- le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti erano già occupati a tempo indeterminato (anche in apprendistato);
- le assunzioni di lavoratori per i quali l'azienda abbia già beneficiato dell'esonero in una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- le assunzioni di lavoratori che risultavano già occupati sulla base di un contratto a tempo interminato in società collegate o controllate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015.

Inoltre, per fruire dell'incentivo, bisogna rispettare un'altra serie di condizioni praticamente corrispondente a quelle previste nel 2015, mentre non si possono cumulare con tale esonero altre forme di riduzione delle aliquote di finanziamento, mentre è possibile il cumulo con incentivi di natura economica.

Al fine di semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l'esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens).

DETAZZAZIONE DEI PREMI AI DIPENDENTI

Legge di stabilità 2016 e

decreto del ministero del Lavoro del 25 marzo 2016.

Il provvedimento contenuto nella legge di Stabilità con cui si prevedeva la detassazione dei premi di produttività dei dipendenti introduce a in via strutturale una disciplina fiscale agevolata sulle somme concesse ai lavoratori - sulla base di accordi territoriali o aziendali - a titolo di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato).

Gli accordi sindacali devono comunque prevedere il criterio con cui misurare tali incrementi, consistenti nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. La detassazione per i lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro nell'anno precedente, prevede premi sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi annui (2.500 euro nel caso in cui le imprese coinvolgano i lavoratori

nell'organizzazione del lavoro attraverso, per esempio, la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, non quelli però di semplice consultazione, addestramento o formazione). La tassazione agevolata può essere applicata a condizione che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati in via telematica alla DTL competente, con relativa dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

Per i premi di risultato relativi al 2015, agevolabili se ne ricorrano le condizioni, è necessario effettuare il deposito, unitamente all'autodichiarazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Rispetto al 2016, invece, le aziende non potranno beneficiare della decontribuzione sui premi di risultato erogati nel 2015.

Infine, il decreto prevede che, anche fuori dalla disciplina dei premi di risultato, l'erogazione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti di determinati beni, prestazioni, opere e servizi possa avvenire mediante il rilascio di voucher nominativi, cartacei o elettronici, riportanti un valore nominale, che non possono essere monetizzati o ceduti a terzi.

Accesso alla professione e perdita dell'onorabilità
Regolamento comunitario

n. 403 del 18 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 74 del 19 marzo 2016

Requisiti da dimostrare per accedere alla professione di autotrasportatore sono: sede effettiva, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale. Esistono alcune violazioni alla normativa che possono comportare la perdita dell'onorabilità e quindi anche la perdita della licenza. Questo Regolamento, che entrerà in vigore ufficialmente il prossimo 1° gennaio, prevede innanzi tutto l'elenco delle infrazioni, assegnando a ognuna un livello di gravità: grave (IG), molto grave (IMG), più grave (IPG). Le violazioni a cui si fa riferimento sono in particolare quelle attinenti a queste materie:

- tempi di guida e di riposo (Reg.561/2006)
- cronotachigrafo (Reg. 165/2014)
- orario di lavoro (direttiva 2002/15)
- pesi e alle dimensioni dei veicoli pesanti (direttiva 96/53);
- controllo tecnico su strada (direttiva 2014/45 e direttiva 2014/47)
- limitatori di velocità (direttiva 92/6)
- qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti (direttiva 2003/59)
- patente di guida (direttiva 2006/126)
- trasporto su strada di merci pericolose (direttiva 2008/68)
- accesso al mercato del trasporto internazionale

su strada (Regolamento 1072/2009)

- accesso al mercato dei servizi di trasporto con autobus (Regolamento 1073/2009)
- trasporto di animali (Regolamento 1/2005).

All'interno di queste materie vengono indicate quelle più gravi che possono comportare la perdita dell'onorabilità. Il Regolamento 1071/2009 in proposito prevede:

- che gli Stati membri applichino il sistema di classificazione del rischio attualmente stabilito alla direttiva 2006/22 per le infrazioni sui tempi di guida e di riposo e sul tachigrafo, allo scopo di indirizzare i controlli nei locali verso le imprese classificate a maggior rischio.

▪ che le infrazioni gravi da cui è scaturita una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni debbano risultare nel Registro elettronico nazionale

Un'altra parte del Regolamento indica in quali casi di recidiva, un'infrazione da grave diventa progressivamente più grave fino a comportare la perdita del requisito dell'onorabilità. La reiterazione, misurata in base al numero dei conducenti dell'impresa e al periodo di riferimento è così quantificata:

- 3 recidive di IG/per conducente/per anno = 1MG;
- 3 IMG/per conducente/per anno = avvio della procedura nazionale sull'onorabilità.

Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio, calcolato dividendo il numero

totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di conducenti occupati durante l'anno. Il Regolamento lascia facoltà agli Stati membri di stabilire soglie più severe.

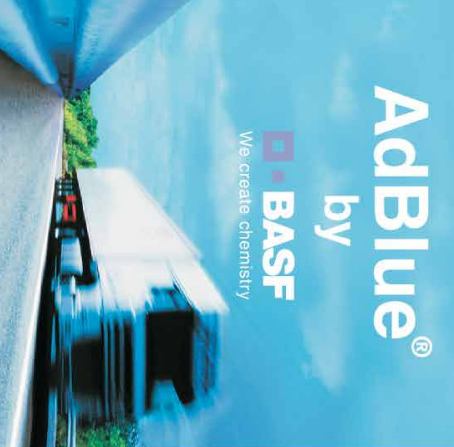
IN AUMENTO LE AUTORIZZAZIONI CEMENT PER IL 2016

Decreto dirigenziale dell'8 Marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016

Con questo decreto del dirigente, è stata approvata la graduatoria di merito, per l'anno 2016, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMENT. Le autorizzazioni multilaterali CEMENT lo scorso anno erano state in parte modificate rispetto ai criteri di rilascio: in particolare era stata eliminata, per accedere alla graduatoria, la soglia dello svolgimento di almeno 11 viaggi in area CEMENT tra il 1 gennaio e il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda, così come era diminuita dal 30% al 10% la riduzione della sottrazione di punteggio in graduatoria dovuta all'insufficiente utilizzo del titolo.

Nell'attuale graduatoria aumentano le imprese in lista: 43 rispetto alle 25 del 2015; le autorizzazioni disponibili per quest'anno sono 207, così ripartite:

- 30 senza limitazioni territoriali, utilizzabili con



U
VI

panoramica delle

veicoli di categoria Euro IV o superiore;

- 22 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per l'Austria e per la Federazione Russa;
- 155 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Federazione Russa.

con queste prove aggiuntive sarà poi possibile ricavare dalle memorizzazioni dei dispositivi le specifiche entità delle prestazioni lavorative. La pronuncia della Suprema Corte trova conferma in precedenti analoghi orientamenti consolidati (Cassazione n.16098 del 20/12/2001 e Cassazione n.10366 del 13/05/2014) e ribadisce l'inidoneità del cronotachigrafo a dimostrare di per se stesso il lavoro straordinario e la sua durata.

Nel caso specifico un lavoratore autista aveva fatto ricorso contro la società di autotrasporto di cui era dipendente, ottenendo la condanna dell'azienda a corrispondergli la somma di 9.288,85 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive per l'attività di lavoro effettivamente prestata e relativa ad ore di lavoro eccedenti, rispetto alle otto ore giornaliere; svolte anche di sabato. Contro la sentenza la società aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'effettività del lavoro prestato non poteva essere dichiarata in ragione dei soli dischi cronotachigrafici, da essa disconosciuti, e in mancanza di ulteriori elementi atti a dimostrare l'esercizio dell'attività

SENTENZE

IL TACHIGRAFO NON BASTA A DIMOSTRARE IL LAVORO STRAORDINARIO

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 25 marzo 2016

La Corte di Cassazione con questa recente sentenza stabilisce che, per provare il lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore e la sua quantità effettiva, non è sufficiente esibire unicamente i dischi cronotachigrafici, in originale o in fotocopia, quando l'azienda di trasporto datrice di lavoro contesti la veridicità delle registrazioni. Servono ulteriori elementi, anche se indiziari o presuntivi, prodotti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori per dimostrare il lavoro straordinario svolto: solo

AddBlue® by BASF è un prodotto di pura sintesi, unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di catalizzazione SCR, sistema che abbate le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione.



Via Quinzano, 3 - 25020 Flero (BS) - Tel. 030 3539079 - Fax 030 9583111 - info@piublu.it
ResNova srl
www.piublu.it

lavorativa. La sentenza della Suprema Corte afferma che il cronotachigrafo è solo un elemento presuntivo del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, dove la controparte ne disconosca la conformità ai fatti in esso registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei a formare una piena prova. La Cassazione, rigettava comunque il ricorso della società ricorrente perché a favore del lavoratore risultavano diversi test e le perizie tecniche effettuate dal CTU, con cui veniva stabilito il rimborso economico dovuto

al conducente e dunque provato.

Si consolida così il principio che il cronotachigrafo non basta come sola prova a dimostrare lo straordinario, se ne viene contestata la conformità alle registrazioni dal datore di lavoro. Se però il giudice accerta con altre prove che il lavoro straordinario c'è stato, può poi desumere dalle memorizzazioni tachigrafiche quanto il dipendente ha lavorato e di conseguenza a quale somma aggiuntiva ha diritto.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE

tendenza 

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	921	940	928	957	937	963

AdBlue® by BASF è un prodotto di pura sintesi, unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di catalizzazione SCR. sistema che abbate le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione. L'AdBlue® by BASF è preconizzato dai maggiori costruttori di motori diesel, dai costruttori di veicoli industriali, dai costruttori di trattori agricoli e mezzi di movimento terra, dai costruttori automobilistici, nonché presente sulle stazioni di rifornimento delle principali società petrolifere.

AdBlue® by BASF viene costantemente monitorata al fine di assicurare la qualità in ogni fase della produzione e la distribuzione avviene secondo le norme VDA e ISO 22241.

Una catena logistica completa mette la qualità al primo posto. Ogni prodotto è dotato di:

- Certificato di analisi chimica
- La tracciabilità completa (numero di lotto)
- Anti-contraffazione
- Sigilli numerati



ResNova srl Via Quinzano,3- 25020 Flero (BS) - Tel. 030 3539079 - Fax 030 9583111 - info@piublu.it - www.piublu.it

AdBlue®
by

BASF
We create chemistry



COSTI DI GESTIONE

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ bolli	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,3180	0,0250	0,0740	0,0380	0,0210	0,3800	0,1230	1,6290	0,9480	0,2250	2,8020
60.000	0,4330	0,3180	0,0250	0,0740	0,0380	0,0140	0,2540	0,1230	1,2790	0,6320	0,1500	2,0610
80.000	0,3250	0,3180	0,0250	0,0740	0,0380	0,0110	0,1900	0,1230	1,1040	0,4740	0,1130	1,6910
100.000	0,2600	0,3180	0,0250	0,0740	0,0380	0,0080	0,1520	0,1230	0,9980	0,3790	0,0900	1,4670

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ bolli	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,2970	0,0250	0,0740	0,0570	0,0590	0,4750	0,1310	1,9180	1,1160	0,2250	3,2590
60.000	0,5330	0,2970	0,0250	0,0740	0,0570	0,0390	0,3170	0,1310	1,4730	0,7440	0,1500	2,3670
80.000	0,4000	0,2970	0,0250	0,0740	0,0570	0,0290	0,2380	0,1310	1,2510	0,5580	0,1130	1,9220
100.000	0,3200	0,2970	0,0250	0,0740	0,0570	0,0240	0,1900	0,1310	1,1180	0,4460	0,0900	1,6540

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

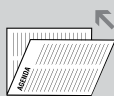
MARZO 2015

L'altalenante andamento del prezzo del gasolio ha caratterizzato gli ultimi periodi d'osservazione ed ha mostrato nel mese di riferimento un rilevante incremento registrato sia in termini assoluti che di media ponderata con immediati riflessi sui costi totali dell'impresa di trasporto merci. Le altre voci di spesa non hanno fatto registrare alcuna modifica.

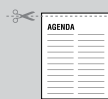
L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA